



IL GIUGNO DELLE CER

**COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
ISTRUZIONI PER L'USO**

LA GESTIONE DI UNA CER UN'ANALISI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI STATUTI

Simone Coltella - Fondazione ISI

22 GIUGNO 2023

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO

OGGETTO SOCIALE

**FORNIRE BENEFICI AMBIENTALI,
ECONOMICI O SOCIALI A LIVELLO DI
COMUNITÀ AI PROPRI AZIONISTI O
MEMBRI O ALLE AREE LOCALI**

CONTROLLO

**PERSONE FISICHE, PMI, ENTI
TERRITORIALI O AUTORITÀ LOCALI,
(AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ENTI
DI RICERCA E FORMAZIONE, ENTI
RELIGIOSI, DEL TERZO SETTORE E DI
PROTEZIONE AMBIENTALE,
AMMINISTRAZIONI LOCALI)**

AUTONOMIA

**LA COMUNITÀ È AUTONOMA E
HA UNA PARTECIPAZIONE
APERTA E VOLONTARIA**

DIRITTI DEI MEMBRI

**MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI
CLIENTE FINALE, COMPRESI LA SCELTA
DEL PROPRIO FORNITORE E L'USCITA
IN OGNI MOMENTO DALLA
CONFIGURAZIONE**

SOGGETTO DELEGATO

**INDIVIDUARE UN SOGGETTO
DELEGATO RESPONSABILE DEL
RIPARTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
CONDIVISA**



REGISTRO IMPRESE



13 Società Cooperative
1 Associazione Riconosciuta
1 Ente del Terzo Settore

Dati al 20/06/2023

FORME GIURIDICHE: ELEMENTI PRINCIPALI

ASSOCIAZIONE

- Assenza di scopo di lucro
- Aperta a soggetti pubblici e privati
- Possibilità di svolgere anche attività economica
MA in via ancillare
- Possibilità di dotarsi di personalità giuridica con
autonomia patrimoniale
- Normativa e vincolo «leggeri»
- **NO** distribuzione degli utili
- **NO** detrazione IVA per attività non commerciale

VS

COOPERATIVA

- Scopo mutualistico
- Aperta a soggetti pubblici e privati
- Possibilità di svolgere anche attività economica
MA in via secondaria
- Soci possono essere sia persone fisiche sia persone
giuridiche
- **SI** distribuzione degli utili da attività economica
- **SI** detrazione IVA

LA STRUTTURA DELLO STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

TITOLO III
SOCI/ASSOCIATI

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED
ESERCIZIO SOCIALE

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI



1. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Sono indicate la **denominazione** della CER, la **sede** e la **durata**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di **Castellina Grotte** la Società cooperativa denominata “Comunità Energetica **Castellina Grotte** – Società Cooperativa” in breve “Comunità”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2057 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.



2. SCOPO-OGGETTO

Nella definizione dello **scopo** della CER viene sempre richiamata la finalità di perseguire benefici di natura ambientale, economica e sociale per i suoi membri, per la comunità e per le aree locali in cui opera.

Nell'**oggetto**, sono inserite attività quali

- produzione, compravendita, utilizzo e ripartizione energia elettrica
- fornitura di servizi per il risparmio e l'efficienza energetica
- realizzazione opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile
- educazione energetica e ambientale della comunità locale
- sviluppo e gestione infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
- acquisizione terreni per costruzione diretta o indiretta di impianti
- promozione campagne di crowdfunding

2. SCOPO-OGGETTO

SCOPO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della **mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica** agli scopi di:

- promuovere la consapevolezza in ambito energetico, il risparmio energetico, la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta localmente, la valorizzazione delle risorse locali;**
- far conseguire ai soci produttori di energia i maggiori vantaggi possibili in modo coerente con i beni e servizi da loro direttamente conferiti;**
- fornire ai soci utenti beni e/o servizi in campo energetico alle migliori condizioni possibili;**
- promuovere stili di vita sostenibili migliorando la qualità della vita dei propri soci e in genere l'impatto e la sostenibilità ambientale a livello della più ampia comunità locale.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento. A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento interno.

**SCOPO MUTUALISTICO
SENZA FINE DI LUCRO**

OGGETTO SOCIALE

FORNIRE BENEFICI AMBIENTALI, ECONOMICI O SOCIALI A LIVELLO DI COMUNITÀ AI PROPRI AZIONISTI O MEMBRI O ALLE AREE LOCALI

AUTONOMIA

LA COMUNITÀ È AUTONOMA E HA UNA PARTECIPAZIONE APERTA E VOLONTARIA

2. SCOPO-OGGETTO

INTERESSE GENERALE

SCOPO - ASSOCIAZIONE

Art. 3

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- promuovere, in accordo con le istituzioni locali, la fondazione di fonti di energia rinnovabile;
- promuovere attività culturali mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

OGGETTO SOCIALE

**FORNIRE BENEFICI AMBIENTALI,
ECONOMICI O SOCIALI A LIVELLO
DI COMUNITÀ AI PROPRI AZIONISTI
O MEMBRI O ALLE AREE LOCALI**

SENZA FINE DI LUCRO

2. SCOPO-OGGETTO

OGGETTO

Art. 4 (Oggetto sociale)

LA Cooperativa si prefigge l'oggetto di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari e, più precisamente nelle seguenti modalità:

- **provvedere alla generazione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia**, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;
 - **produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia**, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica;
 - **scambiare, all'interno della Comunità, l'energia prodotta dalle unità di produzione detenute da tale Comunità produttrice/consumatrice di energia**, anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione nell'ambito della comunità locale, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della Comunità come clienti finali;
 - **accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni**;
 - informare attraverso *newsletter*, canali di stampa, internet, *social media*, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta contro la povertà energetica;
- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili per conto proprio o per terzi allo scopo di creare una rete locale di cooperative energetiche ecosostenibili;
- **fornire altri servizi energetici ai soci.**

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- **progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata** ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, **impianti per la produzione e la somministrazione di energia rinnovabile**, a proprio favore, dei propri soci o di comunità energetiche terze, impianti e attrezzature di ricarica, compresi quelli per la ricarica di veicoli elettrici e sistemi di misurazione dei consumi, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione e prestando attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, in ogni caso privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti non inquinanti;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione, anche in economia;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti di utenze e/o imprese energivore;
- **curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi amministrativi, contabili ed elettrocontabili**, relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- **promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze**, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- **favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità energetiche** e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con altre cooperative, enti e associazioni o fondazioni locali, divenendo anche centro di consulenza e/o promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti, anche nella forma di centrali o gruppi di acquisto;
- **sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing.**



3. SOCI/ASSOCIATI

Nella descrizione dei soci/associati della CER vengono generalmente inserite le seguenti informazioni:

- **Tipologia** (es. fondatori, cooperatori, finanziatori)
- I partecipanti della CER possono inoltre essere suddivisi in diverse categorie in relazione al profilo energetico (es: produttori, utenti, produttori e utenti (prosumer))
- **Modalità di ammissione alla CER**
 - **Diritti e obblighi dei soci/associati**
 - **Modalità di recesso dalla CER**

3. SOCI/ASSOCIATI

TIPOLOGIA SOCI/ASSOCIATI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nei limiti indicati all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, **possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, tra i quali le persone fisiche, le associazioni, le piccole e medie imprese e gli enti pubblici e privati, comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali.**

CONTROLLO

**PERSONE FISICHE, PMI, ENTI TERRITORIALI O
AUTORITÀ LOCALI, (AMMINISTRAZIONI COMUNALI,
ENTI DI RICERCA E FORMAZIONE, ENTI RELIGIOSI, DEL
TERZO SETTORE E DI PROTEZIONE AMBIENTALE,
AMMINISTRAZIONI LOCALI)**

Associati

Articolo 5 - Associati

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori:

- **fondatori:** sono coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e coloro cui, avendo aderito ab origine all'Associazione, potrà essere riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo. In ogni caso essi devono possedere i requisiti in appresso previsti per gli Associati;
- **ordinari:** sono coloro che hanno realizzato, realizzano in proprio o si impegnano alla realizzazione in comune di impianti di energie rinnovabili, partecipano alla loro gestione condivisa, beneficiano dei servizi delle CER o sono clienti finali di una delle Configurazioni CER;
- **sostenitori:** sono persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che prestano servizi all'Associazione stessa e che ne sostengono l'attività nel campo della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, anche sotto forma di finanziamenti. I

3. SOCI/ASSOCIATI

TIPOLOGIA SOCI/ASSOCIATI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono diventare soci coloro che sono consumatori e/o produttori di energia elettrica nell'ambito di una cabina elettrica primaria in cui ha sede la Comunità Energetica Rinnovabile e trovandosi nella posizione di usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

La partecipazione non può costituire per il socio l'attività commerciale o professionale principale.

Art. 7 (Soci produttori)

Sono da considerare soci produttori (producer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali produttori di energia elettrica rinnovabile.

Art. 8 (Soci consumatori)

Sono da considerare soci consumatori (consumer) i soci che dalle norme di legge sono classificati quali utenti finali di energia elettrica dalle norme di legge.

Art. 9 (Soci produttori/consumatori)

Sono da considerare soci produttori/consumatori (prosumer) i soci che dalle norme di legge sono contemporaneamente classificati quali utenti finali e produttori di energia elettrica rinnovabile.

RIFERIMENTO ALLA
CABINA PRIMARIA

CODICI ATECO
PREVALENTI 35.11.00 E
35.14.00

3. SOCI/ASSOCIATI

MODALITÀ DI AMMISSIONE

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo **domanda scritta** che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) **l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e indirizzo e-mail;**
- b) **copia dell'ultima bolletta** dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;
- c) **l'indicazione della qualifica che intende rivestire, di socio cooperatore (tra cui socio utente e/o produttore) o sovventore;**
- d) **la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;**
- e) l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. SOCI/ASSOCIATI

OBBLIGHI DEI SOCI/ASSOCIATI

Fermi restando gli altri obblighi scaturenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) **al versamento**, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - **del capitale sottoscritto**;
 - **della tassa di ammissione**, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - **della quota annuale** o di eventuali contributi quando previsti dai regolamenti interni.
- b) **all'osservanza dello statuto**, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) **se socio produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni i relativi impianti** e comunque a conferire alla **Comunità la parte di energia eccedente l'autoconsumo** prodotta dalle unità di produzione appartenenti alla configurazione della Comunità;
- d) se socio utente, a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della Comunità di riferimento;
- e) al conferimento alla Cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Tutti gli associati sono tenuti:

- **a versare la quota di adesione/ingresso che viene, inizialmente, stabilita in Euro 50,00;**
 - **a versare l'eventuale quota associativa annuale secondo l'entità ed i termini stabiliti dall'Assemblea ordinaria;**
 - **a rispettare le norme del presente Statuto e, ove pertinenti, del Regolamento per la gestione delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo, di cui al successivo art. 7, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.**
- Gli associati devono possedere i requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa in materia di Comunità Energetiche ed attenersi, nella loro partecipazione alle configurazioni, alle prescrizioni di detta normativa.**

3. SOCI/ASSOCIATI

ARTICOLO 12 - DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio ha diritto di avere dagli amministratori informazioni o notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La richiesta di informazione può essere orale o presentata con mail.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Inoltre i soci:

- mantengono i diritti di cliente, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;
- individuano univocamente nella "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE" il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- possono recedere dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti ricevuti che devono risultare comunque equi e proporzionati.

DIRITTI DEI SOCI/ASSOCIATI

DIRITTI DEI MEMBRI

MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI CLIENTE FINALE, COMPRESI LA SCELTA DEL PROPRIO FORNITORE E L'USCITA IN OGNI MOMENTO DALLA CONFIGURAZIONE

SOGGETTO DELEGATO

INDIVIDUARE UN SOGGETTO DELEGATO RESPONSABILE DEL RIPARTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

3. SOCI/ASSOCIATI

MODALITÀ DI RECESSO

LIBERTÀ DI RECESSO

Art. 10 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, **il socio cooperatore può recedere in qualunque momento dalla Cooperativa**, anche senza giusta causa e senza dover motivare la propria scelta, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti sostenuti, che devono risultare comunque equi e proporzionati.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 39 del presente statuto.



4. SOCI SOVVENTORI

Diversi statuti di cooperative prevedono la possibilità di aderire alla CER come **soci sovventori**, apportano dei conferimenti in denaro, **beni in natura** o crediti.

I soci sovventori sono rappresentati da **azioni nominative** trasferibili con un valore determinato e alla luce delle quali è riconosciuto un maggior peso in termini di voto negli organi di governance della CER.

4. SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

TIPOLOGIA DI
CONFERIMENTI

POTERE DI VOTO



5. PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Nella sezione vengono descritte:

Patrimonio Sociale

Elementi costitutivi, utilizzo delle riserve

Bilancio d'esercizio

Periodo, destinazione degli utili, modalità di approvazione

Ristorni (nel caso delle cooperative)

Modalità di ripartizione tra i soci degli incentivi derivanti dallo scambio di energia

5. PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

PATRIMONIO SOCIALE

COOPERATIVA

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore o superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 22;
- c) dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

ASSOCIAZIONE

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di adesione e dalle quote associative annuali;
- dai finanziamenti a fondo perduto derivanti da Fondazioni, da Enti Locali, dalla Regione, dallo Stato e da organismi derivati;
- dai proventi degli incentivi attuali e futuri a favore delle energie rinnovabili, ivi comprese le eventuali agevolazioni fiscali;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti.

5. PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

COOPERATIVA

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 23;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

BILANCIO D'ESERCIZIO

ASSOCIAZIONE

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria (sociale) ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

DIVERSE DESTINAZIONI
DEGLI UTILI

UTILI NON POSSONO
ESSERE DISTRIBUITI

5. PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

RISTORNI COOPERATIVA

Art. 23 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. A tal proposito, l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida, mediante erogazione diretta;
- mediante l'aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale, ossia delle quote possedute dal socio;
- mediante emissione di azioni di sovvenzione;
- mediante beni e servizi.

PROPORZIONALITÀ
RISPETTO AGLI SCAMBI
MUTUALISTICI

Art. 24 (Ristorni)

Secondo la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 727 del 27 dicembre 2022 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) eroga alla Cooperativa gli incentivi previsti dalla legge per l'energia condivisa.

L'energia condivisa è da ricondurre agli apporti dei soci 'produttori' di cui all'art. 7 nonché dei soci 'prosumer' di cui all'art. 9 dello statuto da una parte e dai soci 'consumer' di cui all'art. 8 dello statuto dall'altra parte, per cui spetta a loro una eventuale ripartizione, anche se parziale, ma proporzionale degli incentivi.

La regolamentazione viene trascritta, come previsto dalle leggi e delibere delle autorità in un contratto di diritto privato.

La ripartizione avviene comunque secondo le regole di funzionamento della Cooperativa.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio ratifica la destinazione del ristorno, sempre nel rispetto della normativa vigente.

RICHIAMO AL
REGOLAMENTO

5. PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

RIPARTIZIONE RICAVI ENERGIA CONDIVISA ASSOCIAZIONE

Articolo 7 - Regolamento per la gestione delle Configurazioni per l'autoconsumo collettivo e la ripartizione dei ricavi derivanti dall'energia condivisa

Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento avente i contenuti di cui all'art. 32, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché normativa di attuazione, al quale gli associati, membri di una Configurazione per l'autoconsumo collettivo afferente alla Comunità energetica rinnovabile promossa e gestita dall'Associazione, sono tenuti ad aderire.

**RICHIAMO AL
REGOLAMENTO
FIRMATO DAGLI
ASSOCIATI**

Art. 2. Oggetto e scopo

- 2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile (ove ancora applicabile) di cui all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione.
- 2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
- 2.3 L'Associazione è il referente dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono ripartiti fra i soci secondo i seguenti criteri stabiliti nell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.

**RICHIAMO
ALL'ACCORDO TRA
ASSOCIATO E CER**

6. ORGANI SOCIALI

Nella sezione vengono descritti gli **Organi Sociali**, tipicamente:

Assemblea

Composizione, funzioni, modalità di voto

Organo Amministrativo

Composizione, funzioni, modalità di voto

Organo di Controllo

Collegio Sindacale, Revisore Contabile, ruoli e compiti,

6. ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) **approva il bilancio e destina gli utili;**
- 2) delibera sulle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) **procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;**
- 4) procede alla eventuale nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) **approva i regolamenti interni** e, con le maggioranze previste dall'art. 2521 u.c. del codice civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 8) delibera sulla tassa di ammissione;
- 9) **delibera sull'eventuale erogazione del ristorno** ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando siano **presenti o rappresentati almeno un quarto dei voti** spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L'Assemblea, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

6. ORGANI SOCIALI

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un **Consiglio di amministrazione**, composto da un **numero di Consiglieri variabile** tra un minimo di 3 e un massimo di 9 soggetti, **nominati dall'assemblea previa determinazione del loro numero**.

I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Nella scelta dei Consiglieri, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (20%) del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. Ove tale ripartizione dia luogo ad un numero non intero, si procede ad effettuare un arrotondamento per eccesso all'unità immediatamente superiore.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, **dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.**



Fondazione ISI Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale

INDIRIZZO

Via Benedetto Croce, 62 - 56125 Pisa

E-MAIL

info@fondazioneisi.org

NUMERO DI TELEFONO

050 503275

isi innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE